



RIDER SUBORDINATO: GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL DATORE DI LAVORO

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA DECISIONE

UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE

Il caso riguarda un rider la cui natura subordinata del rapporto di lavoro era già stata accertata giudizialmente. È all'interno di questo specifico rapporto di lavoro subordinato che il Tribunale esamina gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro.

La decisione, dunque, **non riguarda genericamente ogni rapporto tra piattaforma e rider.** Riguarda un lavoratore già riconosciuto come **subordinato**: ed è proprio tale qualificazione che assume rilievo nell'applicazione degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza.-

1 IL FATTO

Prima lavorava come **rider autonomo**.-

Poi la **Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 185/2026 del 22 aprile 2026**, aveva accertato che quel rapporto era, in realtà, un **rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato**.-

Una qualificazione che porta con sé conseguenze molto concrete.-

A partire da una fondamentale: **la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore rientra fra gli obblighi del datore di lavoro**.-

Nel caso di specie, il rider svolgeva le consegne a Torino utilizzando una **bicicletta a trazione muscolare** e una borsa termica rigida da portare sulle spalle.-

Secondo quanto dallo stesso rappresentato, percorreva mediamente **tra 50 e 80 chilometri al giorno**, con carichi che potevano superare i **25 chili**.-

E lavorava anche con il caldo.-

Il 23 giugno 2026, dopo avere svolto attività in giornate nelle quali a Torino la temperatura aveva superato i **35 gradi**, accusava un malore.-

A quel punto si rivolgeva d'urgenza al **Tribunale di Torino**, con ricorso ex art. 700 c.p.c.-

Le richieste erano molto concrete: protezioni contro caldo, freddo, pioggia e smog, acqua e sali minerali, un mezzo più adeguato, un pacchetto di medicazione, misure contro il rischio di aggressione e un accesso effettivo ai servizi igienici.-

La società replicava di avere predisposto il DVR, la sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e specifiche misure organizzative.-

E, per il caldo, sottolineava anche la possibilità per il rider di **interrompere l'attività, non iniziandola o rifiutare una consegna quando le condizioni meteorologiche fossero ritenute pericolose**.-

Ed è proprio qui che arriva il punto centrale della decisione.-

2 LA DECISIONE

Il **Tribunale di Torino, Quinta Sezione Lavoro**, con ordinanza resa nel procedimento **R.G.L. n. 5811/2026**, accoglie in parte il ricorso.-

E mette nero su bianco un principio fondamentale:

gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro non possono essere trasferiti integralmente sull'autovalutazione del lavoratore.

Tradotto? **Non basta dire al rider: «Se fa troppo caldo, fermati»**.-

Non può essere il lavoratore, mentre è già in strada, a diventare il principale responsabile della valutazione del rischio.-

La prevenzione deve essere **organizzata dal datore di lavoro**.-

E non può neppure essere pagata dal dipendente: le misure relative a sicurezza, igiene e salute non devono comportare **spese a suo carico**.-

CALDO: C'È ANCHE L'ORDINANZA DELLA REGIONE PIEMONTE

Sul rischio caldo il Tribunale parte da un dato preciso.-

Richiama l'**ordinanza della Regione Piemonte n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026**, adottata per prevenire i rischi derivanti da alte temperature, umidità, esposizione prolungata al sole, stress termico e colpi di calore.-

E tra i lavoratori interessati ci sono espressamente anche **i rider**.-

Il provvedimento regionale, efficace dal **30 maggio al 31 agosto 2026**, prevede il divieto di lavoro all'aperto **tra le 12:30 e le 16:00** quando vi sia esposizione diretta e prolungata al sole, non sia possibile ridurre adeguatamente il rischio e la mappa **Worklimate** segnali un livello **"ALTO"** per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.-

È dunque all'interno di questo quadro che interviene il Tribunale.-

Quando ricorrono quelle condizioni, il rider **non deve essere adibito al lavoro all'aperto nella fascia oraria interessata**.-

Ma non finisce qui.

Il datore deve fornire **vestiario traspirante e protettivo, copricapo con visiera, occhiali con filtri UV, crema solare con fattore superiore a 30, borraccia termica, sali minerali e acqua fresca**.-

Quando il turno viene svolto con temperatura pari o superiore a **25 gradi**, il Tribunale dispone inoltre la fornitura di **un litro di acqua fresca**, nei termini precisati in motivazione.-

MA IL RIDER NON LAVORA SOLTANTO SOTTO IL SOLE

Lavora nel traffico.-

E quindi il Tribunale ordina anche **mascherine filtranti contro lo smog**.-

Lavora sotto **pioggia, vento e freddo**.-

E allora servono calzature antipioggia e antiscivolo, giacca, pantaloni, guanti e indumenti adeguati.-

In caso di grandine, pioggia intensa o forte vento, poi, non basta suggerire genericamente di ripararsi: il DVR deve individuare **un luogo di riparo idoneo** e il lavoratore deve esserne informato.-

C'È ANCHE IL PRIMO SOCCORSO

Poiché il rider svolge un'attività essenzialmente **in solitaria e fuori dalla sede di lavoro**, la società deve consegnargli un **pacchetto di medicazione** conforme al D.M. n. 388/2003.-

E POI C'È UNA QUESTIONE APPARENTEMENTE BANALE: ANDARE IN BAGNO

Il punto di partenza non disponeva di servizi igienici e non risultavano convenzioni che consentissero al rider di utilizzarli durante il turno.-

L'accesso ai servizi igienici riguarda le condizioni minime di **dignità, igiene e tutela della salute del lavoratore**.-

La società deve quindi garantirlo concretamente, anche attraverso convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi.-

NON TUTTE LE RICHIESTE, PERÒ, VENGONO ACCOLTE

Il rider chiedeva anche un **veicolo a pedalata assistita o motorizzato, munito di portapacchi**, ritenendolo più adeguato rispetto alla bicicletta a trazione muscolare e allo zaino utilizzato per le consegne.-

Il Tribunale rileva **carenze nella valutazione datoriale del rischio da sovraccarico biomeccanico**, ma non ritiene sufficientemente dimostrata, nel procedimento cautelare, **l'inidoneità della bicicletta a trazione muscolare e dello zaino**.-

Respinta anche la domanda relativa al **rischio di aggressione e rapina**.-

Il Tribunale adotta lo stesso metodo utilizzato per la bicicletta: non nega che il rischio possa esistere, ma afferma che non è stato sufficientemente dimostrato, in quella sede cautelare, un pericolo concreto e specifico tale da giustificare le misure richieste.-

Niente ordine, infine, per il **supporto smartphone** e per il **kit di riparazione della bicicletta**.-

Quanto al supporto smartphone, **il Tribunale osserva che non costituisce di per sé un DPI** ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. n. 81/2008 e richiama, inoltre, il divieto di utilizzare il cellulare durante la guida.-

Infine, il rider non deve ripararsi da solo la bicicletta: se il mezzo non è più idoneo alla circolazione, deve fermarsi; riparazione o sostituzione restano a carico del datore di lavoro.-